

**FATTI
RI/CONOSCERE!**

Accesso allo STUDIO e al LAVORO in Italia



La giurisprudenza europea in merito all'utilizzo di qualifiche e di titoli di studio professionali stranieri

Opportunità di formazione attraverso studi di caso

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI



FATTI RI/CONOSCERE!

Accesso allo STUDIO e al LAVORO in Italia



SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI





MODELLO DI ANALISI

- Numero causa: C-yy/xx
- Sentenza: [link alla sentenza](#)
- Riferimenti normativi
Diritto Europeo: Trattato X, Direttiva Y ecc.
Diritto Nazionale degli Stati Membri: Legge n., Decreto n., D. Lsg. n, Code n. ecc.
- Riferimenti Fattuali
- Principi Giuridici rilevanti

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI





RICAPITOLIAMO: IL RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI (Articolo 21 Direttiva 2005/36/CE)

Come funziona?



Il cittadino di uno Stato Membro presenta la propria domanda alle **autorità competenti** dello Stato Membro in cui intende esercitare la professione desiderata.

L'autorità competente dello Stato Membro che rilascia il titolo di formazione è tenuta a verificare che i criteri di formazione stabiliti dalla Direttiva siano rispettati.

L'autorità competente dello Stato Membro ospitante è tenuta ad effettuare un raffronto tra la formazione necessaria al fine di accedere alla professione desiderata in tale Stato membro e quella realmente conseguita dal richiedente.

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI



FATTI RI/CONOSCERE!

Accesso allo STUDIO e al LAVORO in Italia



Alcune precisazioni

Nel caso in cui **la qualifica professionale venga conseguita parzialmente o interamente in un Paese terzo**, la qualifica professionale è riconosciuta in uno Stato membro se la formazione rispetta i requisiti minimi di formazione richiesti negli Stati membri dell'Unione Europea. Il fatto che uno Stato membro riconosca il titolo rilasciato da un Paese terzo, non obbliga gli altri Stati membri a riconoscere tale titolo. L'armonizzazione può essere stabilita unicamente da convenzioni stipulate tra uno o più Stati membri e uno o più Paesi terzi.

La normativa e giurisprudenza comunitarie relative al riconoscimento non possono essere applicate a **situazioni puramente interne** per evitare che le norme in materia vengano aggirate per un accesso più agevole ad una determinata professione.

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI





RICONOSCIMENTO PARZIALE E MISURE COMPENSATIVE

Nel caso in cui nello Stato Membro ospitante le attività inerenti alla professione in questione siano apprezzabilmente più consistenti rispetto a quelle comprese nella medesima professione nello Stato Membro d'origine

ACCESSO PARZIALE ALLA PROFESSIONE: permette di avvalersi del regime di riconoscimento automatico, senza però inficiare il rispetto dei principi e della normativa europea di riferimento.

MISURE COMPENSATIVE: sono imposte a seguito di una valutazione da parte dell'autorità competente dello Stato Membro ospitante, nel rispetto del principio di proporzionalità. Può trattarsi di:

- una prova attitudinale
- un tirocinio di adattamento.

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI





STUDIO DI CASO

Numero causa: C-166/20

Sentenza:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243867&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6846206>

Riferimenti normativi:

Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, Articolo 15 - Libertà professionale e diritto di lavorare;
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, Articolo 45 - Libera circolazione dei lavoratori;
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, Articolo 49 - Diritto di stabilimento;
Direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE, Articolo 1, 4, 4 septies, 10 lettera b), 21, 23.

Riferimenti fattuali:

Nel Regno Unito, la qualifica professionale di farmacista si ottiene dopo aver conseguito una laurea quadriennale e aver svolto un tirocinio di dodici mesi. Nel 2013, BB, cittadina lituana, consegue la laurea in farmacia nel Regno Unito e successivamente svolge un tirocinio della durata di sei mesi. Rientrata in Lituania, la Signora BB svolge i rimanenti sei mesi di tirocinio, e chiede al Ministero della Salute il riconoscimento della qualifica professionale di farmacista.



LA SIGNORA BB HA DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DELLA SUA QUALIFICA DI FARMACISTA IN LITUANIA?

Principi Giuridici:

L'articolo 10 della direttiva 2005/36, non può, in forza della sua lettera b), imporre allo Stato membro ospitante di esaminare i titoli di formazione posseduti da un richiedente che non possiede le qualifiche necessarie per esercitare la professione di farmacista nel suo Stato membro d'origine.

Le autorità di uno Stato membro sono tenute a prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli, nonché l'esperienza pertinente dell'interessato, procedendo a un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall'altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalle legislazione nazionale.

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI





RICAPITOLIAMO: IL RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE

Con l'espressione **“riconoscimento professionale”**, si rinvia alla possibilità di ottenere in uno stato il riconoscimento di un titolo conseguito all'estero al fine di poter svolgere quella particolare professione regolamentata per la quale si abbia ottenuto la qualifica.

In tale contesto è determinante il **luogo di conseguimento della qualifica o del diploma**.

Per le professioni per le quali non è previsto un riconoscimento automatico è necessario ottenere il riconoscimento della qualifica professionale mediante un procedimento amministrativo volto a verificare il possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto o per accedere alla professione ed esercitarla sul suo territorio ☐

DISCREZIONALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

SOGGETTO PROMOTORE



SOGGETTI REALIZZATORI





STUDIO DI CASO

Numero causa: C-218/19 - Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 dicembre 2020

Sentenza:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Direttiva%2B2005%252F36&docid=235723&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6741#ctx1>

Riferimenti normativi:

Diritto dell'Unione Europea: TFUE, Art. 45; Art. 49;

Diritto Nazionale(francese): Decreto n. 91-1197 sull'ordinamento della professione forense, articolo 98: «Sono esonerati dalla formazione teorica e pratica e dal certificato di idoneità alla professione forense: (...); 4) i funzionari e gli ex funzionari di categoria A e le persone assimilate ai funzionari di tale categoria che abbiano svolto attività giuridiche in detta qualità, per almeno otto anni, in un'amministrazione, in un servizio pubblico o in un'organizzazione internazionale; (...)».

SOGGETTO PROMOTORE



SOGGETTI REALIZZATORI





Riferimenti fattuali:

La Sig.ra Onofrei, funzionaria della Commissione europea, è in possesso di una laurea specialistica, di un diploma di studi approfonditi e di un dottorato in giurisprudenza conseguiti presso università francesi.

La Sig.ra Onofrei chiedeva di essere iscritta all'Ordine degli avvocati di Parigi, beneficiando dell'esonero previsto all'articolo 98, punto 4, del decreto n. 91-1197. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parigi respingeva la domanda in base al rilievo che la ricorrente, non avendo mai svolto le proprie funzioni presso un'amministrazione o un servizio pubblico soggetto allo Statuto del pubblico impiego francese e non essendo mai stata distaccata da un'amministrazione francese o da un servizio pubblico in Francia presso un'organizzazione internazionale, non soddisfaceva i requisiti previsti per detto accesso in deroga alla professione forense.

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI





Principi Giuridici:

Una restrizione alla libertà di circolazione può essere ammessa solo se giustificata da un motivo imperativo di interesse generale e se rispetta il principio di proporzionalità. Da un lato, la tutela dei consumatori, in particolare dei destinatari dei servizi giuridici forniti da ausiliari di giustizia, e, dall'altro, la buona amministrazione della giustizia sono obiettivi che rientrano tra quelli che possono essere ritenuti motivi imperativi di interesse generale in grado di giustificare una restrizione sia della libera prestazione dei servizi.

Uno Stato membro, nel definire le conoscenze necessarie per l'esercizio della professione forense, è legittimato a richiedere **una sufficiente conoscenza del diritto nazionale, giacché l'abilitazione a esercitare tale professione comprende la possibilità di fornire consulenze o assistenza in materia di diritto nazionale.**

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI





Principi Giuridici:

Le autorità nazionali di uno Stato membro, cui è stata presentata una domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di avvocato da parte di un cittadino comunitario già ammesso ad esercitare detta professione nel suo paese d'origine e che svolge l'attività di consulente legale in detto Stato membro, **sono tenute a valutare in quale misura le conoscenze e le qualifiche attestate dal diploma conseguito dall'interessato nel suo paese d'origine corrispondano a quelle richieste nella normativa dello Stato ospitante**; qualora vi sia una corrispondenza solo parziale tra tali diplomi, le autorità nazionali di cui trattasi sono legittimate ad esigere che l'interessato dimostri di aver conseguito le conoscenze e le qualifiche mancanti.

Lo Stato membro deve prendere in considerazione i diplomi, i certificati e gli altri titoli che l'interessato ha acquisito ai fini dell'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro procedendo ad un raffronto tra le competenze attestate da questi diplomi e le conoscenze e qualifiche richieste dalle norme nazionali.

Riferimento: C-340/89 - Sentenza della CGUE del 7 maggio 1991. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Bundesgerichtshof

Sentenza:

<https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=96914&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6654655>





ACCESSO PARZIALE ALLA PROFESSIONE e LE MISURE COMPENSATIVE

Cosa succede se nello stato membro ospitante le attività inerenti alla professione per la quale si sia ottenuto la qualifica professionale sono parzialmente differenti rispetto a quelle comprese nella medesima professione nello Stato membro d'origine?

La direttiva 2013/55/UE e la giurisprudenza europea ammettono la possibilità di un **accesso parziale alla professione** nello Stato membro ospitante senza però inficiare il rispetto dei principi e della normativa europea di riferimento oppure apporre **misure compensative** che possano colmare le differenze di formazione e professionalità.

Le misure compensative imposte dalle competenti autorità dello Stato membro ospitante devono rispettare il principio di proporzionalità. In particolare, nell'adozione di tali misure, le suddette autorità devono tener conto dell'esperienza professionale dell'istante, imponendogli di acquisire unicamente le competenze di cui sia carente ed evitando di costringerlo a conseguire un titolo di studio *ex novo*.

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI



A Pieno Titolo





STUDIO DI CASO IN TEMA DI ACCESSO PARZIALE

Numero causa: C-111/12 - Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2013

Sentenza:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134103&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9031622>

Riferimenti normativi:

Direttiva 85/384 (Direttiva del Consiglio concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi), art. 1 - Campo di applicazione, art. 11, art. 16 - Uso del titolo di formazione*

*Art: 62 Direttiva 2005/36/CE:

La direttiva 85/384/CEE è abrogata a decorrere dal 20 ottobre 2007. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla Direttiva 2005/36/CE e sono fatti salvi gli atti adottati sulla base di dette Direttive.

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI



FATTI RI/CONOSCERE!

Accesso allo STUDIO e al LAVORO in Italia



Riferimenti fattuali: Gli ingegneri civili che hanno ottenuto i propri titoli in Italia non si occupano del restauro e del ripristino degli edifici di interesse culturale e artistico. Uno Stato membro ospitante può esigere da un ingegnere civile il cui titolo sia stato ottenuto in Italia la dimostrazione del possesso di particolari qualifiche nel settore dei beni culturali al fine di poter esercitare attività relative ad immobili di interesse artistico.

Principi giuridici: Ai sensi degli articoli 10 e 11 della direttiva 85/384, uno Stato non può imporre a coloro che sono in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di attività nel settore dell'architettura ed espressamente menzionato al citato articolo 11, rilasciato da uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante, di dimostrare il possesso, eventualmente nell'ambito di una specifica verifica della loro idoneità professionale, di particolari qualifiche nel settore dei beni culturali per poter svolgere, in quest'ultimo Stato, attività riguardanti immobili di interesse artistico.

Quando il titolo di formazione dello Stato membro di origine o di provenienza può essere confuso, nello Stato membro ospitante, con un titolo che richiede, in detto Stato, una formazione complementare che il beneficiario della direttiva non ha compiuto, lo Stato membro ospitante può prescrivere che quest'ultimo usi il proprio titolo di formazione in una formula adeguata che gli verrà indicata da tale Stato.

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI





RICAPITOLIAMO: L'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO

Il tema del **pubblico impiego** è disciplinato dall'art. 45 TFUE il quale riserva l'esercizio di determinate attività professionali alle dipendenze della pubblica amministrazione esclusivamente ai cittadini di quello Stato nei casi in cui le mansioni e funzioni da svolgersi richiedano l'esercizio di poteri pubblici relativi allo Stato o ad altre collettività pubbliche in maniera continuativa e prevalente.

ANCHE SE

Per evitare di vanificare il contenuto della libertà di circolazione il giudice europeo ha stabilito che **l'esercizio di un solo potere amministrativo non costituisce un elemento sufficiente perché uno Stato membro riservi il posto di lavoro esclusivamente ai propri cittadini.**

La CGUE ha optato per un'interpretazione restrittiva della nozione di pubblici poteri, riservando questa definizione alle specifiche circostanze in cui questi vengono esercitati in modo abituale e in cui il rapporto di solidarietà con lo Stato è tale che solo un cittadino può garantirne gli interessi generali.

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI





STUDIO DI CASO

Numero causa: C-66/85

Sentenza:

<https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=93767&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4047521>

Riferimenti normativi:

Diritto dell'Unione Europea:

Trattato CEE, Articolo 48;

Regolamento del Consiglio del 15 Ottobre 1968 n. 1612 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, Articolo 1.

Diritto Nazionale (tedesco):

Regolamento del ministero della pubblica istruzione e dello sport sul tirocinio e l'esame pedagogico per l'insegnamento nei licei-ginnasi del 14 giugno 1976, sostituito dal Regolamento del ministero della pubblica istruzione e dello sport sul tirocinio e sul secondo esame di stato per l'accesso alla carriera di insegnante nei licei-ginnasi del 31 agosto 1984;

Riferimenti fattuali:

La Sig.ra L, cittadina britannica, dopo aver superato l'esame per l'insegnamento in Germania, non viene ammessa al tirocinio necessario per l'abilitazione all'insegnamento nei licei-ginnasi in ragione della sua cittadinanza.





LA SIG.RA L DOVREBBE ESSERE ESCLUSA DALL'ACCESSO AL TIROCINIO PER LA PROFESSIONE DI INSEGNANTE IN GERMANIA IN RAGIONE DELLA SUA CITTADINANZA?

Principi Giuridici:

Per impieghi nella pubblica amministrazione deve intendersi un complesso di posti che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all'esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello stato o delle altre collettività pubbliche e che presuppongono, perciò, da parte dei loro titolari, l'esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello stato, nonché la reciprocità di diritti e di doveri che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza.

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI





RICAPITOLIAMO: IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

Nel Trattato di Roma del 1957, la materia del diritto all'istruzione e del diritto alla prosecuzione del proprio percorso educativo e formativo in uno stato diverso da quello in cui tale percorso è stato avviato venne considerata una **disciplina riservata esclusivamente alla competenza dei singoli Stati membri**.

ANCHE SE

Sin dalle origini della CEE, è stato evidente lo **stretto legame tra educazione e formazione** al fine di promuovere il progetto di integrazione europea (C-9/74. Sentenza della CGUE del 3 luglio 1974).



Al fine di promuovere l'**uguaglianza delle opportunità** nella migrazione del sapere sono state adottate misure di incentivo alla mobilità:

- attraverso l'adozione di convenzioni bilaterali o multilaterali tra istituti liberamente individuati, promozione di meccanismi di riconoscimento a effetto sostitutivo dei cicli o periodi di studio svolti all'estero o dei titoli di studio stranieri.
- attraverso la promozione di modelli di riconoscimento a effetto cumulativo che permettono allo studente transfrontaliero l'accesso ad un livello di istruzione superiore.
- attraverso il progressivo ampliamento della fruizione di vantaggi sociali.



FATTI RI/CONOSCERE!

Accesso allo STUDIO e al LAVORO in Italia



Benché, a norma del trattato, il settore dell'istruzione e della preparazione professionale non rientri, di per sé stesso, nella competenza delle istituzioni comunitarie, ciò non significa che l'esercizio dei poteri conferiti alla Comunità debba essere, in qualche modo, limitato quando possa avere ripercussioni sui provvedimenti adottati nel settore in questione.

Il diritto di libera circolazione richiede, perché esso possa essere esercitato in condizioni obiettive di libertà e di dignità, che siano anche eliminati gli ostacoli che si oppongono alla mobilità dei lavoratori, specie per quanto riguarda il diritto per il lavoratore di farsi raggiungere dalla famiglia e le condizioni d'integrazione della famiglia nella società del paese ospitante. (C-9/74. Sentenza della CGUE del 3 luglio 1974)

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI





STUDIO DI CASO

Numero causa: C-293/83 - Sentenza della CGUE del 13 febbraio 1985

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal presidente del Tribunal de première instance di Liegi

Sentenza:

<https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=92897&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3592851>

Riferimenti normativi: Diritto dell'Unione Europea: Trattato CEE, Art. 7: Divieto di discriminazioni sulla base della cittadinanza.

Diritto Nazionale (belga): Leggi sul bilancio della pubblica istruzione a partire dall'anno scolastico 1976/77 secondo cui ogni anno il ministro è autorizzato ad istituire una tassa scolastica per gli alunni e studenti stranieri i cui genitori non sono residenti nel Belgio e che frequentano un istituto di istruzione statale o sovvenzionato dallo Stato di grado prescolastico, elementare, speciale, medio, superiore di tipo breve o di tipo lungo e tecnico del secondo e terzo livello.

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI



FATTI RI/CONOSCERE!

Accesso allo STUDIO e al LAVORO in Italia



Riferimenti fattuali:

La Sig.na Gravier, cittadina francese si reca in Belgio nel 1982 per studiare fumettistica presso l'Academie Royale des Beaux Arts e chiede di essere esonerata dalla tassa scolastica per quell'anno. La sua domanda viene respinta sulla base del fatto che ogni studente straniero deve sapere che gli studi non sono gratuiti e che è prevista una tassa scolastica.

Principi Giuridici:

L'imposizione di una tassa d'iscrizione o una tassa scolastica in capo ai soli studenti, cittadini di altri Stati membri, per poter accedere ai corsi di formazione professionale costituisce una discriminazione in base alla cittadinanza, è vietata dall'art. 7 del trattato.

La nozione di formazione professionale comprende l'insegnamento impartito da un istituto superiore d'istruzione artistica, qualora questo insegnamento prepari lo studente ad una qualificazione per una determinata professione, un determinato mestiere o una determinata attività ovvero gli conferisca la particolare idoneità ad esercitare tale professione, tale mestiere o tale attività.

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI





STUDIO DI CASO

Numero causa: C-147/03 - Sentenza della CGUE del 7 luglio 2005. Ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE

Sentenza:

<https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=59877&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3686582>

Riferimenti normativi: Diritto dell'Unione Europea: Trattato CE Art. 3, n. 1; Art. 12, primo comma; Art. 149, Art. 150;

Diritto Nazionale(austriaca): Legge sugli studi universitari (UniStG), Articolo 36 “Diploma speciale di maturità per accedere agli studi universitari”: **Oltre ad essere in possesso di un diploma generale di maturità, gli studenti devono dimostrare di soddisfare le specifiche condizioni che consentono l'accesso diretto al corso di studi universitari prescelto stabilite dallo Stato che ha rilasciato il diploma.**

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI



FATTI RI/CONOSCERE!

Accesso allo STUDIO e al LAVORO in Italia



Riferimenti fattuali:

La Commissione chiede alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottato i provvedimenti necessari a garantire che i titolari di diplomi d'istruzione secondaria conseguiti in altri Stati membri possano accedere agli studi superiori e universitari che essa organizza alle stesse condizioni dei titolari di diplomi d'istruzione secondaria conseguiti in Austria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 12 CE, 149 CE e 150 CE.

Principi Giuridici:

Il principio della parità di trattamento vieta sia discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza sia qualsiasi altra forma dissimulata di discriminazione. **La disparità di trattamento in parola può essere giustificata solo se basata su considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale.**

Un numero eccessivo di domande di accesso a determinate formazioni può trovare una soluzione nell'adottare provvedimenti specifici e non discriminatori, come la previsione di un esame di ammissione o il requisito di un punteggio minimo, salvaguardando l'Articolo 12 CE. **Spetta alle autorità nazionali che intendono avvalersi di una deroga al principio fondamentale di libera circolazione provare che le loro normative sono necessarie e proporzionate all'obiettivo perseguito.**

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI





STUDIO DI CASO IN TEMA DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO E MISURE COMPENSATIVE

Numero causa: Causa: C-634/20 - Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 marzo 2022

Sentenza:

https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=254966&text=Direttiva%2B2005%252F36&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=6741737

Riferimenti normativi:

Diritto dell'Unione Europea:

Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, Articolo 45 - La libera circolazione dei lavoratori; Articolo 49 - Il diritto di stabilimento;

Direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE, Articolo 4 - Effetti del riconoscimento;

Articolo 10 - Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione- Ambito di applicazione; Articolo 13 - Condizioni del riconoscimento; Articolo 21 -

Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione - Disposizioni generali Principio di riconoscimento automatico;

Articolo 55 bis - Riconoscimento del tirocinio professionale.

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI





Riferimenti fattuali:

Nel luglio 2013, A conseguiva la Laurea in medicina presso l'Università di Edimburgo con la possibilità di esercitare la professione di medico nel Regno Unito a condizione che seguisse un programma post-laurea. A faceva ritorno in Finlandia e chiedeva il riconoscimento del diploma conseguito nel Regno Unito senza tuttavia produrre il certificato che attestasse il compimento di un tirocinio professionale della durata di un anno, richiesto nel Regno Unito quale requisito ai fini dell'ottenimento della qualifica professionale.

Su proposta del Valvira (Autorità nazionale di vigilanza per il benessere e la salute), A sceglieva di completare la formazione specifica in medicina generale per un triennio in Finlandia. Tale scelta non comportava il riconoscimento automatico della qualifica professionale di medico in altri Stati dell'Unione o del SEE, ai sensi della Direttiva 2005/36.

Principi Giuridici: Il regime di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali previste dall'articolo 21 della Direttiva 2005/36 presuppone che il richiedente disponga di una formazione che gli permetta di esercitare tale professione regolamentata nello Stato membro d'origine.

Questi principi non trovano applicazione quando ad essere valutati sono titoli di studio e non qualifiche professionali. In materia di titoli di studio lo Stato membro ospitante deve verificare obiettivamente che il diploma straniero attesti da parte del titolare il possesso di conoscenze e di qualifiche equipollenti a quelle attestate dal diploma nazionale. Se all'esito della valutazione emerge una mancata corrispondenza tra i titoli di studio, potranno essere adottate delle misure compensative che dovranno essere disposte nel rispetto del principio di proporzionalità.



**FATTI
RI/CONOSCERE!**

Accesso allo STUDIO e al LAVORO in Italia



Grazie per l'attenzione!

Dott.ssa Elena Belliardo
elena.belliardo@unito.it

Dott.ssa Vittoria Marchese
vittoria.marchese@unito.it

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI

